

18151.18



C.I.

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ANTONIO DIDONE	Presidente
ALBERTO PAZZI	Consigliere - Rel.
PAOLA VELLA	Consigliere
EDUARDO CAMPESE	Consigliere
ALDO ANGELO DOLMETTA	Consigliere

Azione di  
responsabilità avverso  
l'ex Commissario  
straordinario

Ud. 12/06/2018 PU  
Cron. 18151  
R.G.N. 24843/2014

**SENTENZA**

sul ricorso n. 24843/2014 proposto da:

Guido, elettivamente domiciliato in Roma, v

giusta procura in

calce al ricorso;

- *ricorrente* -

contro

F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria, in  
persona del commissario straordinario *pro tempore*, elettivamente  
domiciliata in Roma,

, che la rappresenta e difende giusta

procura a margine del controricorso;

- *controricorrente* -

1135  
2018

avverso la sentenza n. 1167/2014 della Corte d'Appello di Torino depositata il 16/6/2014;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/6/2018 dal consigliere Alberto Pazzi;  
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Anna Maria Soldi che ha concluso per l'accoglimento del quarto e sesto motivo;  
udito, per il ricorrente, l'Avvocato M. Costanza che si riporta per l'accoglimento;  
udito, per la controricorrente, l'Avvocato M. Palombi, con delega verbale, che si riporta.

### **FATTI DI CAUSA**

1. Con sentenza in data 13 ottobre 2011 il Tribunale di Novara rigettava l'azione di responsabilità, che qualificava di natura contrattuale, promossa da F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria nei confronti dell'ex Commissario - giudiziale dal maggio 2005 e straordinario dall'agosto 2005 - Guido [redacted] onde ottenere il risarcimento del danno arrecato alla procedura in conseguenza del comportamento tenuto nello svolgimento dell'incarico.

2. La Corte d'Appello di Torino, con sentenza depositata il 16 giugno 2014, accoglieva l'impugnazione proposta dalla procedura e, in riforma della decisione emessa dal primo giudice, accertava l'esistenza di una responsabilità contrattuale del [redacted] che condannava al ristoro del danno subito dall'appellante nella misura complessiva di un milione di euro.

In particolare la corte territoriale riteneva che fosse ascrivibile al Commissario un ritardo nella contestazione delle inadempienze di cui

si era resa responsabile la locataria del ramo d'azienda relativo alla produzione del filo di cupro, con conseguente procrastinazione del momento di risoluzione del rapporto; oltre a ciò il collegio dell'appello riteneva che il Commissario dovesse risarcire il danno subito dalla procedura per il versamento del compenso al coadiutore Draghetti, il cui costo reputava essere stato posto dal provvedimento autorizzativo a esclusivo e diretto carico del                      il pagamento di un premio assicurativo di entità sproporzionata rispetto al valore dei beni della procedura assicurati e la corresponsione di emolumenti agli ex liquidatori in assenza di un provvedimento autorizzativo del G.D..

3. Ha proposto ricorso per cassazione contro questa pronuncia Guido                      al fine di far valere sette motivi di impugnazione.


Ha resistito con controricorso F.D.G. s.p.a. in liquidazione in amministrazione straordinaria.

Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell' art. 378 c.p.c..

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

4.1 Il primo motivo denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 345 e 183, comma 6, cod. proc. civ.: la corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto ammissibili in sede di appello i nuovi documenti prodotti dalla procedura appellante in ragione della loro valenza probatoria senza considerare che gli stessi, essendo atti di istruttoria interni, potevano essere prodotti sin dall'inizio del giudizio di primo grado e comunque avevano un contenuto di nessuna rilevanza ai fini del decidere.

4.2 Il motivo è infondato.



La corte territoriale ha ritenuto che la nuova documentazione prodotta in grado di appello fosse indispensabile sia al fine di far emergere l'entità del pregiudizio subito rispetto al debito maturato nei confronti di Enel (pagg. 10 e 11 della sentenza), sia per far risultare l'esistenza di contestazioni provenienti dal Ministero circa l'operato del Commissario straordinario risalenti ai mesi di giugno e luglio 2006 (pagg. 13 e 14).

Ora, posto che il procedimento rimane regolato dal disposto dell'art. 345, comma 3, cod. proc. civ. nel testo previgente rispetto alla novella di cui al d.l. n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134/2012 (poichè il giudizio di appello è stato introdotto prima dell'entrata in vigore della legge di conversione che ha modificato la norma nel suo attuale disposto), secondo cui la produzione di nuovi documenti risultava ammissibile nel caso in cui gli stessi fossero, a parere del collegio, indispensabili ai fini della decisione, è sufficiente ricordare che secondo la giurisprudenza di questa Corte costituisce prova nuova indispensabile nel giudizio di appello, ai sensi della norma in questione, quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado (Cass., Sez. U., 4/5/2017 n. 10790).

La decisione impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, trascurando ogni profilo di tardività e sottolineando invece come la documentazione prodotta rivestisse rilevanza indispensabile al fine di

sovertire la ricostruzione dei fatti data dal primo giudice e dimostrare un profilo di danno rimasto in precedenza non dimostrato.

5.1 Il secondo mezzo lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1218 e 2969 cod. civ., 54 e 57 d. lgs. 270/1999: la corte territoriale, pur postulando una responsabilità contrattuale del Commissario, aveva ritenuto che tale responsabilità derivasse da comportamenti omissivi del per aver consentito la prosecuzione del contratto di affitto con Bembergcell piuttosto che procedere alla sua pronta risoluzione, senza appurare invece la violazione di obblighi di legge, quali quelli derivanti dall'art. 54 d. lgs. 270/1999, e non considerando la valenza del silenzio serbato dal Comitato di Sorveglianza.

5.2 Il motivo è infondato.

Il Commissario dell'amministrazione straordinaria è investito, a mente dell'art 40 d. lgs. 270/1999, del compito generale di gestione dell'impresa e di amministrazione dei beni dell'imprenditore, a cui si assomma, ai sensi dei successivi artt. 54 e 57, l'obbligo di predisposizione del programma e di sua esecuzione una volta che questo sia autorizzato.

La natura del rapporto - del tutto equiparabile a un mandato (Cass. 5/4/2001 n. 5044) conferito nell'interesse del ceto creditorio, anche ai fini dell'individuazione dello standard di diligenza richiesto - comporta peraltro pure un dovere generico di corretta e regolare amministrazione secondo i generali principi in materia.

Non è dunque condivisibile l'assunto secondo cui il Commissario straordinario sarebbe tenuto alla mera attuazione del programma, in quanto in realtà questo organo della procedura, a seguito del conferimento dell'incarico, ha un concorrente obbligo di gestione dell'impresa e di amministrazione dei beni dell'imprenditore dapprima

in attesa dell'autorizzazione dell'esecuzione del programma e, una volta approvato quest'ultimo, in funzione della miglior riuscita dell'attività di attuazione del medesimo.

L'inadempimento di simili obblighi genera una responsabilità, di natura contrattuale (Cass. 11/2/2000 n. 1507), regolata dal disposto dell'art. 1218 cod. civ..

La corte territoriale ha fatto corretta applicazione sia dell' art. 40 d. lgs. 270/1999, ritenendo che il Commissario straordinario fosse tenuto all'adempimento dei propri obblighi di gestione e amministrazione non appena assunti i poteri gestori dell'azienda (pag. 11), sia dell'art. 1176 cod. civ., laddove ha osservato (pag. 12), a seguito di una valutazione di merito non rivedibile in questa sede, che la condotta del Commissario (e segnatamente il suo ritardo nella contestazione delle inadempienze della parte locataria) non si sia ispirata alle regole di diligenza correlate alla natura dell'attività esercitata, sia dell' art. 1218 cod. civ., quando ha constatato (sempre a pag. 12 e con argomenti qui non rivisitabili nel merito) che l'inadempimento non era dovuto a una impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile (stante l'assenza di precise direttive che avvalorassero la tolleranza del commissario o di atti di accondiscendenza di sorta da parte degli organi della procedura).

Né risulta censurabile il mancato ricorso al disposto dell' art. 57 d. lgs. 270/1999 al fine di valorizzare, in funzione dell'esenzione dalla responsabilità ravvisata, il parere favorevole del Comitato di Sorveglianza, dato che questo parere, non avendo valenza autorizzativa ma meramente consultiva, non aveva alcun riflesso sugli obblighi del Commissario e di conseguenza non comportava alcuna impossibilità della prestazione per causa non imputabile all'obbligato.

6.1 Con il terzo motivo la sentenza impugnata è censurata per violazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218, 1259, 2969 cod. civ. e 50 d. lgs. 279/1999: la corte territoriale avrebbe ravvisato la responsabilità del \_\_\_\_\_ in conseguenza di una condotta omissiva, per non aver immediatamente interrotto il rapporto di affitto in corso con Bembergcell, senza tuttavia scrutarne la diligenza tramite una verifica dell'adeguatezza e della ragionevolezza del suo operato con riguardo alle circostanze concrete allegate da parte convenuta; in tesi di parte ricorrente nessuna negligenza connoterebbe la condotta del \_\_\_\_\_ rispetto ai rapporti con Bembergcell, di modo che, in assenza di una condotta riprovevole, andava esclusa la configurabilità di un'ipotesi di inadempimento a termini dell'art. 1218 cod. civ., che era stato erroneamente applicato.

6.2 Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente lamenta che la corte distrettuale abbia mancato di scrutinare la diligenza del suo operato alla luce degli elementi che egli aveva allegato.

Così facendo tuttavia il ricorrente non si confronta con la motivazione offerta dalla corte distrettuale, che in realtà ha preso in esame il profilo di cui si lamenta l'omessa considerazione, come a voler sollecitare l'introduzione, in questa sede di legittimità, di un sindacato di fatto sull'esito della valutazione della congerie istruttoria, dal cui apprezzamento la corte territoriale ha tratto la convinzione della sussistenza di un inadempimento all'obbligo di diligenza previsto dagli artt. 1710 e 1176 cod. civ. per il ritardo con cui il Commissario procedette alla contestazione delle inadempienze della locataria.

Al riguardo va ribadito il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo,

sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. 19/10/2016 n. 21098, Cass. 16/12/2011 n. 27197).

7.1 Il quarto motivo di ricorso assume l'intervenuta violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1226 e 2969 cod. civ.: la corte distrettuale avrebbe disapplicato il principio di causalità diretta fra inadempimento e conseguenze pregiudizievoli, attribuendo al [redacted] la responsabilità risarcitorie in ordine a pregiudizi di cui non vi era evidenza; in particolare il collegio d'appello, traendo argomenti da eventi non verificati e irrealizzabili, avrebbe ravvisato la mera probabilità dell'esistenza di un danno, in una prospettiva di generale incertezza che involgeva la condotta considerata, il danno e il collegamento fra i due.

I giudici torinesi avrebbero poi erroneamente fatto ricorso a una valutazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 cod. civ. per superare la constatazione di situazioni di danno prive di evidenza, quando tale norma opera al solo fine della determinazione del *quantum debeatur*.

7.2 Il motivo è inammissibile.

Ciò alla luce delle complessive considerazioni illustrate dalla corte territoriale, la quale in un primo passaggio (pag. 10) ha registrato come fosse pacifica fra le parti l'immediata condotta inadempiente di Bembergcell, la quale non aveva provveduto al pagamento del canone mensile dovuto e delle bollette per le forniture di gas ed energia

elettrica, con un pregiudizio per la procedura di oltre ventisette milioni di euro per canoni a cui si aggiungeva un debito verso Enel di sette milioni di euro.

In un successivo passaggio (pag. 15) la corte territoriale, dopo aver ravvisato un colpevole ritardo ad opera del Commissario nella contestazione delle inadempienze della parte locataria, ha ritenuto che una pronta iniziativa del \_\_\_\_\_ avrebbe consentito alla procedura di rientrare in possesso del complesso aziendale nei mesi di gennaio/febbraio 2006 invece che al 30 giugno 2006.

In questo lasso temporale il ramo d'azienda "*secondo un criterio di probabilità*" avrebbe potuto essere affidato ad altri o direttamente sfruttato, con compensazione degli alti costi sopportati.

Il complesso degli argomenti offerti dalla corte territoriale induce a ritenere che il criterio probabilistico utilizzato dal collegio d'appello involga non tanto l'esistenza di un danno, ma la quantificazione dello stesso.

I giudici dell'impugnazione hanno infatti individuato come certi non solo l'inadempimento del \_\_\_\_\_ (per una iniziativa non pronta nella contestazione dell'inadempimento della locataria), ma anche il danno (per i canoni non pagati e le spese per forniture di cui la procedura si era dovuta fare carico) e il nesso causale fra loro esistente.

Il criterio probabilistico è stato invece utilizzato unicamente per la quantificazione dell'entità del pregiudizio subito dalla procedura appellante (al fine della "*non addebitabilità al \_\_\_\_\_ dell'intero passivo accumulatosi per effetto del ritardo nella risoluzione della locazione Bembergcell*" e non a scapito del convenuto), onde scomputare dall'ammontare dei danni subiti i costi che sarebbero stati evitati o compensati a seguito dell'affidamento a terzi dell'azienda o di uno sfruttamento diretto.

In questo modo la corte territoriale ha fatto corretta applicazione del consolidato orientamento di questa corte secondo cui l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dall' art. 1226 cod. civ., presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile, per la parte interessata, provare il danno nel suo preciso ammontare.

A fronte di questa strutturata e complessa motivazione il motivo di ricorso in esame non coglie la *ratio decidendi* posta a base della decisione impugnata, ritenendo che l'accertamento probabilistico abbia riguardato l'esistenza del danno e non la sua quantificazione, e si rivela perciò inammissibile, dato che non contesta specificamente le ragioni giustificative offerte dalla corte territoriale.

8.1 Il quinto motivo di ricorso denuncia, con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3 e 4 cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, 112 e 295 cod. proc. civ.: la corte distrettuale, pur avendo dato atto che la procedura aveva promosso separate azioni restitutorie per gli importi corrisposti al coadiutore Draghetti e ai liquidatori Dorigo e Cicconi per l'attività prestata nel periodo in cui F.D.G. era rimasta loro affidata per gli atti di straordinaria gestione, non aveva correttamente applicato le disposizioni in materia di continenza e connessione ed aveva respinto le eccezioni sollevate dall'odierno ricorrente in merito alla duplicazione delle istanze ritenendo che il titolo azionato in questa sede fosse diverso; in questo modo il collegio d'appello non avrebbe considerato che se il [ ] fosse stato condannato alla restituzione alla procedura delle medesime somme, questa non potrebbe lamentare danni nella stessa misura della somma restituenda, di modo che il procedimento sul punto doveva essere sospeso, ove si fosse ritenuto che la causa di responsabilità si

ponesse in posizione subordinata e dipendente rispetto al giudizio restitutorio, o dichiarato estinto, nel caso in cui si fosse opinato che quest'ultima controversia assorbisse ogni pretesa della procedura.

8.2 Il motivo è inammissibile, seppur per diverse ragioni rispetto ai motivi dedotti.

Quanto al Draghetti occorre registrare che questa Corte, con ordinanza n. 7551/2018 resa in un giudizio a cui hanno preso parte ambedue le odierne parti, ha stabilito che *"il compenso spettante al nominato coadiutore costituiva senz'altro un debito della massa"*.

Il giudicato esterno così formatosi ha effetto in questo ambito processuale, provocando il difetto sopravvenuto di un interesse del ricorrente a impugnare sul punto la statuizione della corte territoriale. Quanto ai liquidatori la corte territoriale ha ritenuto infondata l'eccezione di litispendenza sollevata dall'appellato in relazione ad un altro procedimento all'epoca pendente in sede di legittimità, essendo stati fatti valere nelle due diverse sedi processuali due titoli differenti, costituiti in un caso da un'azione di ripetizione e nell'altro da un'azione di responsabilità.

Ora la denuncia di un'erronea valutazione dell'esistenza di un rapporto di litispendenza, continenza, connessione o pregiudizialità, presupponendo la valutazione dell'oggetto del parallelo giudizio, impone che la doglianza sia accompagnata dalla produzione dei documenti processuali necessari per la verifica di tale situazione.

Il ricorso doveva quindi contenere la specifica indicazione dei documenti su cui la doglianza si fondava, a mente dell'art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., che è finalizzato alla precisa delimitazione del *thema decidendum* attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e da documenti specificamente indicati dal

ricorrente; il rispetto della citata disposizione esige in particolare che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena di improcedibilità ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 4, cod. proc. civ..

Nel caso di specie il ricorrente non ha nè richiamato atti o documenti posti a fondamento del motivo di ricorso in esame, né spiegato in quale sede processuale questi documenti erano stati prodotti, né allegato i medesimi al ricorso, di modo che il ricorso è all'evidenza privo di autosufficienza.

Peraltro analoga inammissibilità dovrebbe comunque essere rilevata quanto alla litispendenza per la mancanza di alcuna specifica contestazione delle ragioni addotte per escludere la sussistenza di una identità di *petitum* e *causa petendi*, quanto a eventuali rapporti di continenza, connessione o pregiudizialità ai fini della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., aspetti a cui la sentenza impugnata non fa alcun cenno, per la mancata allegazione ad opera del ricorrente dell'avvenuta deduzione della questione avanti al giudice di merito con la specifica indicazione dell'atto del giudizio precedente in cui ciò era avvenuto (Cass. 18/10/2013 n. 23675).

9.1 Il sesto motivo di ricorso lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 18 e 41 d. lgs. 270/1999, 32 legge fall., 1223, 1362 e 2969 cod. civ.: la corte territoriale avrebbe addossato alla responsabilità di aver corrisposto somme al coadiutore Draghetti, giacchè i compensi di quest'ultimo dovevano essere assolti direttamente dal Commissario, tenendo conto del solo provvedimento di nomina del coadiutore e non del provvedimento di liquidazione del compenso del ..... a cui era stato riconosciuto un importo inferiore al suo ausiliario; in questo modo era stato posto a carico



dell'appellato un obbligo risarcitorio a prescindere da imputazioni di responsabilità per somme che dovevano comunque provenire dalla procedura, se non direttamente per il tramite del Commissario, ed in assenza di alcun pregiudizio.

Allo stesso modo la corte territoriale avrebbe violato il disposto dell'art. 1223 cod. civ. facendo conseguire da un'asserita violazione di obblighi di sorveglianza un pregiudizio a carico della procedura senza prova dell'esistenza di alcun nesso e non accertando il mancato recupero dei pagamenti inefficaci.

9.2 Il motivo, sotto il primo profilo, è fondato.

La statuizione di questa corte sopra richiamata infatti, nell'individuare un debito a carico della massa per il compenso spettante al coadiutore, si è sottratta ad ogni valutazione della correttezza dell'operato del

*("... esula dal tema oggetto di dibattito nella presente sede la valutazione della correttezza dell'operato del per aver corrisposto il compenso al Draghetti senza chiederne la previa liquidazione al tribunale, atteso che siffatto comportamento, lungi dall'integrare fatto costitutivo dell'azione di ripetizione promossa in via monitoria, avrebbe potuto, da un lato, giustificare la mancata approvazione del rendiconto del cessato commissario giudiziale e, dall'altro (in caso di accertata incongruità - peraltro negata dalla corte torinese - delle somme versate al coadiutore), la proposizione nei suoi confronti di una domanda risarcitoria").*

La sentenza impugnata andrà dunque cassata con rinvio alla corte territoriale al fine di attuarne gli effetti in questo ambito processuale.

9.3 La censura, sotto il secondo profilo, è inammissibile.

La corte territoriale infatti ha constatato che gli ex liquidatori avevano percepito pagamenti dopo la dichiarazione di insolvenza che non erano stati autorizzati dal G.D. e dunque erano inefficaci ai sensi dell'art. 18

d. lgs. 270/1999, ha ritenuto che siffatti pagamenti fossero stati effettuati in conseguenza di un mancato assolvimento dell'obbligo di vigilanza a cui il Commissario giudiziale era tenuto ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 d. lgs. 270/1999 e 167 legge fall. e ne ha addossato la responsabilità a quest'ultimo, chiamandolo al ristoro del danno così procurato.

A fronte di una simile valutazione il ricorrente ha sostenuto che la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'inefficacia dei pagamenti, avrebbe taciuto in merito a eventuali mancati recuperi delle somme in questione.

In questo modo il ricorso ha chiaramente allegato un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, ponendosi al di fuori dei limiti propri del mezzo di impugnazione utilizzato, non solo perché non è dato a questa corte il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, verificando la consistenza del danno e l'eventuale intervenuto recupero dei pagamenti inefficaci, ma anche perché il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la quale è sottratta al sindacato di legittimità se non sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

E' opportuno infine precisare che sul punto non vi è evidenza alcuna di un giudicato esterno che possa essere invocato in questa sede, mentre evenienze sopravvenute in termini di fondatezza dell'azione di ripetizione, chiamata a breve al vaglio di questa corte, opereranno

eventualmente al fine di legittimare, ex art. 2055 cod. civ., un regresso nei confronti del debitore solidale.

10.1 Il settimo motivo di ricorso assume la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1223, 1882 e 2969 cod.civ., 112 e 115 cod. proc. civ. nonché l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio già oggetto di discussione fra le parti: la corte territoriale avrebbe ascritto al [redacted] responsabilità risarcitorie per il pagamento di premi assicurativi non giustificabili limitandosi a registrare la diversità dei valori di stima attribuiti nella perizia allegata dalla procedura e in quella posta a base delle condizioni di polizza ed omettendo di esaminare la disomogeneità dei valori di riferimento e avrebbe così attribuito al [redacted] una responsabilità inesistente, in mancanza di alcuna violazione di doveri comportamentali o di obblighi di adempimento. Per di più il calcolo del danno sarebbe stato direttamente quantificato dal collegio d'appello mediante una semplice proporzione fra il valore dei cespiti assicurati e l'entità del premio da corrispondere, in maniera arbitraria e incoerente con le regole di quantificazione del premio assicurativo.

10.2 Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili dedotti.

10.2.1 Quanto al vizio di motivazione il ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe omesso di esaminare la omogeneità dei valori di riferimento fra i valori assunti dalla procedura e quelli su cui è basata la polizza in questione.

Una simile doglianza trascura il dato testuale della decisione impugnata e si riduce a un tentativo di avvalorare la tesi sostenuta dal primo giudice e non condivisa in sede di gravame.

La corte territoriale infatti ha ritenuto che la perizia prodotta dalla procedura non fosse affatto parziale, come sostenuto dal primo giudice,

e avesse preso in esame i valori mobiliari e immobiliari, riferendosi pertanto all'intero compendio assicurato.

Non rimane pertanto che prendere atto della valutazione delle emergenze istruttorie compiute dal collegio d'appello ravvisando l'omogeneità dei valori di riferimento e constatare l'inammissibilità della doglianza, dato che nel ricorso per cassazione la parte non può limitarsi alla mera riproposizione delle tesi difensive svolte nelle fasi di merito e motivatamente disattese dal giudice dell'appello, operando così una mera contrapposizione del suo giudizio e della sua valutazione a quella espressa dalla sentenza impugnata senza considerare le ragioni offerte da quest'ultima (Cass. 25/8/2000 n. 11098).

10.2.2 Quanto alla violazione di legge si censura una modalità di calcolo del premio, tramite una proporzione che ha comparato il valore erroneamente considerato e quello effettivo, che non terrebbe conto della nozione di premio e delle modalità di calcolo dello stesso.

L'assunto, del tutto generico in merito alle ragioni per cui risulterebbe violato il disposto dell'art. 1882 cod. civ., si riduce anche in questo caso a un'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che, come detto, è estranea all'esatta interpretazione della norma, inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito ed è sottratta al sindacato di legittimità.

11. La sentenza impugnata andrà dunque cassata limitatamente al motivo accolto e per quanto di ragione, con rinvio della causa alla corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese di questo grado di giudizio.


**P.Q.M.**



La Corte accoglie per quanto di ragione il sesto motivo di ricorso, rigetta gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Torino in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 12 giugno 2018.

Il Consigliere estensore



Il Presidente

